



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

N. 15903/08 R.G. notizie di reato
N. 3125/10 R.G. Tribunale

Alla Cancelleria del Tribunale di Torino
Quarta Sezione Penale
Dott.ssa Marta Sterpos

DICHIARAZIONE DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - art. 570 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,
con il presente atto dichiara di proporre appello ex art. 570 c.p.p. avverso la sentenza del 21/12/2012 con la quale il Tribunale di Torino – Sezione IV Penale, ha assolto l'imputato BAVA Marco Carlo Geremia dal reato di diffamazione aggravata, sentenza depositata in data 18.1.2012 e per cui è stato preso ex art. 544 comma 3 c.p.p. termine di 60 giorni per il deposito.

MOTIVI

La presente impugnazione investe l'intera sentenza e la richiesta di riforma si fonda sui seguenti motivi,

Sussistenza del reato di cui all'art. 595 commi I, II e III c.p. in relazione alle frasi concernenti il decesso di Edoardo Agnelli.

L'imputato ha iniziato il suo intervento nell'assemblea degli azionisti Fiat del 31 marzo 2008 con la seguente frase: "vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali".

Nel corso dell'interrogatorio istruttorio del 27/2/2009 Bava ha dichiarato che "quella affermazione è la mia assicurazione sulla vita e ritengo sia un

mio diritto farla" e ha poi aggiunto: "Infatti a causa della lunga e intensa frequentazione con la fam. Agnelli io sono depositario di molteplici fatti e documenti che potrebbero in qualche modo essere un rischio per la mia vita" (Cfr. pagina 9 del verbale interrogatorio del 27/2/2009, acquisito all'udienza dell'11/6/2012).

Non v'è dubbio che la frase pronunciata all'inizio del suo intervento dall'imputato possa essere stata percepita dai rappresentanti di Fiat come fortemente allusiva nei loro confronti, come dimostra l'interpretazione che ne dà il Tribunale a pagina 7 della sentenza quando si afferma che il Bava ha in parte motivato il riferimento alla morte di Edoardo Agnelli "con la necessità di 'mettere le mani avanti' in considerazione del pericolo per la sua incolumità derivante dagli altri suoi interventi non graditi alla dirigenza della Fiat".

Con riferimento a tale affermazione e a quelle ulteriori sul tema riportate nel capo di imputazione, nella sentenza impugnata si afferma che la vicenda della morte di Edoardo Agnelli era un argomento "del tutto estraneo a quello che doveva essere oggetto dell'intervento dell'imputato", ma nel contempo "assai importante per il Bava, che sarebbe stato molto amico dell'Agnelli".

Il Tribunale esclude che le parole dell'imputato sul tema possano avere avuto portata diffamatoria perché "quasi nessuna incolpa direttamente la Fiat (...) o alcuno dei suoi rappresentanti di aver ordinato o commesso quello che l'imputato ritiene essere stato un omicidio.. Nel caso specifico invece il Bava ha fatto allusioni assai generiche sulle responsabilità, tanto generiche che non possono ritenersi di per se stesse sufficienti a diffamare la Fiat nel suo complesso.." (sentenza pagina 8).

Giova premettere che sul decesso di Edoardo Agnelli non è consentita alcuna ricostruzione alternativa rispetto a quanto accertato dalla autorità giudiziaria che ha escluso "con certezza" tanto l'ipotesi di omicidio volontario ad opera di ignoti quanto l'ipotesi di istigazione al suicidio (cfr. richiesta e decreto di archiviazione GIP Mondovì del 16/3/2001, in atti).

Le affermazioni del Bava su un presunto "assassinio" devono pertanto essere ritenute quantomeno false, posto che si tratta di mere congetture che non hanno alcun fondamento tanto che le reiterate richieste del Bava stesso di riapertura delle indagini sul fatto sono sempre state rigettate in quanto infondate.

L'imputato, peraltro, non si è limitato a sostenere l'ipotesi dell'assassinio ma ha attribuito, con frasi tutt'altro che genericamente allusive, precise responsabilità a Fiat.

Bava ha infatti indicato senza esitazione quelle che riteneva le cause delle morte di Edoardo Agnelli: "ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky. ? questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini". ?

Come emerge dalla lettura delle sue affermazioni l'imputato ha individuato con sufficiente precisione i destinatari delle sue "allusioni" attraverso il riferimento specifico a vicende della proprietà di Fiat che interessano anche e direttamente la gestione della società e che, come tali, non possono certo essere intese come essere state rivolte a persone estranee a tale ristretto contesto.

La sentenza non può pertanto condividersi nella parte in cui ritiene che Bava "abbia agito rispetto alle prime tre frasi riportate senza la volontà di fare uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, in cui consiste il dolo della diffamazione nei confronti della Fiat".

Invece, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione "ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di altro soggetto" (Cass. pen., Sez. V, n. 11663/1997).
quale?

Peraltro, tale consapevolezza non è neppure richiesta ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato essendo sufficiente che il Bava si sia rappresentato anche solo il rischio di offendere con le sue espressioni - ritenute quantomeno allusive dallo stesso Tribunale - la proprietà di Fiat e dei suoi rappresentanti.

In ogni caso il dolo del delitto di diffamazione può assumere anche la forma del dolo eventuale in quanto l'intenzione o lo scopo del soggetto agente "non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive" (Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 935/1993; Cass. pen., Sez. V, n. 7597/1999).

In virtù delle considerazioni che precedono appare evidente l'errore di fondo in cui è incorso il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il Bava

abbia agito rispetto alle frasi concernenti la morte di Edoardo Agnelli "senza la volontà" di fare uso di espressioni diffamatorie.

Ciò che rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 595 c.p. è la consapevolezza che le espressioni utilizzate possano essere interpretate come idonee ad assumere portata offensiva, mentre non assume alcun rilievo il c.d. animus injurandi vel diffamandi.

Tale idoneità "comprende necessariamente l'attitudine a raggiungere la sensibilità del soggetto passivo, la quale implica a sua volta la concreta possibilità che quest'ultimo si percepisca come destinatario delle espressioni offensive" (Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 15060/2011).

La sentenza è errata anche nella parte in cui sostiene che l'accusa rivolta da Bava al servizio di sicurezza Fiat, pur essendo oggettivamente offensiva, non costituisce reato "perché ad ogni modo il Bava ha enunciato una elementare verità; è chiaro che se qualcuno si era assunto il compito di tutelare Edoardo Agnelli non lo ha svolto in modo adeguato, sia che egli sia stato ucciso, sia che si sia suicidato".

Premesso ancora una volta che anche solo ipotizzare che Edoardo Agnelli possa essere stato "ucciso" è affermazione contraria al vero e anche alle indagini della A.G., l'affermazione del Bava contro il servizio di sicurezza della società è invece diffamatoria in quanto l'accusa di omessa sorveglianza di Edoardo Agnelli non tiene conto della realtà e del fatto che quest'ultimo aveva ovviamente libertà di movimento e libertà di rinunciare alla scorta.

Di ciò è dato atto anche nelle indagini della A.G. dalle quali appunto risulta che il giorno del decesso "l'Agnelli, senza insospettare personale della scorta o di servizio, da solo era solito allontanarsi dall'abitazione con la giustificazione di brevi passeggiate a Superga, come nel giorno indicato aveva, fra l'altro, lasciato intendere" (Cfr. richiesta di archiviazione 13/3/2001, in atti).

È, quindi, evidente che quanto affermato da Marco Bava non costituisce affatto una "elementare verità" perché la morte di Edoardo Agnelli non è dipesa da omicidio e perché nulla avrebbe potuto fare la sicurezza Fiat che, per scelta dello stesso Edoardo, quel giorno non l'aveva seguito.

Erroneo riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in relazione alle altre frasi contenute nel capo di imputazione

- Frasi contenenti critiche generali alla Fiat

Un'altra delle frasi oggetto di causa pronunciate dall'imputato nel corso dell'assemblea è "Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate".

A pag. 9 della sentenza si legge che "il Bava fa riferimento alla problematica del rispetto dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese, che è certamente una ferita aperta sia in campo politico che economico".

Bava ha effettivamente fatto riferimento alla situazione politica e culturale della Cina, ma non è questa la parte di intervento riportata nel capo di imputazione e oggetto di processo.

L'imputato ha infatti dichiarato nel suo intervento "ritengo che Fiat debba sospendere i rapporti commerciali con la Cina sino al termine delle persecuzioni con i tibetani".

Se le osservazioni di Bava si fossero fermate a questo punto o fossero proseguite con i medesimi toni sarebbero state sicuramente lecite.

L'imputato ha invece offeso la reputazione della persona offesa con la frase "Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate".

La scelta di accostare la Cina a Fiat e Confindustria e di inserire i termini "corruzione" e "assassini" prova già di per sé il fatto che il fine perseguito non fosse quello di proporre una critica, ma quello di offendere.

Non può condividersi quanto sostenuto dal Tribunale a pag. 10 della sentenza, dove si legge "nella costruzione della frase non risulta chiaro se l'epiteto riguardi la Cina e il suo governo, come appare più probabile, piuttosto che la Fiat e Confindustria".

Durante il suo intervento Bava ha snocciolato un elenco in cui Fiat, Confindustria e Cina sono state poste sullo stesso piano e in egual modo accostate in maniera sicuramente suggestiva al termine "corruzione".

Poco importa – si tratta anzi di un particolare totalmente irrilevante – che l'imputato abbia o meno pronunciato la congiunzione "e" tra le parole Confindustria e Cina, dal momento che dire "Fiat e Confindustria e Cina" o

dire "Fiat, Confindustria, Cina" equivale ad accostare soggetti in un elenco, senza fare distinzioni.

L'imputato ha comunque usato il termine ^{ETH} "assassini", al plurale, sicuramente non per caso, ma con il preciso scopo di ledere la reputazione della società.

Anche in questo caso dunque l'imputato ha approfittato di una legittima critica che aveva mosso per trascendere in un'ingiustificata aggressione verbale verso Fiat, apertamente accusata di essere implicata in crimini quali corruzione e omicidio.

NON PRONUNCIARE
La sentenza è censurabile anche in quella parte in cui il Tribunale sostanzialmente non affronta il tema delle altre frasi contenute nel capo di imputazione e collegate al tema sopra esposto: "..vi sono state tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare in Cina e India? Si sono pagate delle Lara? Si è incassato in nero? Si è fatto insider trading?".

Si legge in sentenza che le frasi "rispecchiano il modo di pensare dell'imputato, per cui il riferimento? alla possibilità che con le finanze dell'impresa vengano retribuite prostitute..?costituisce insieme a molti altri argomenti dei cavalli di battaglia" (pagina 9).

Saranno pure cavalli di battaglia, però il giudizio che è stato chiesto al Tribunale era quello di valutare se costituisse reato o no affermare, seppur con il retorico punto di domanda, che con fondi sociali si sono commessi reati quali corruzione, insider trading, evasione fiscale o favoreggiamento della prostituzione.

Preso atto dell'assenza di motivazione sul punto, pare che le frasi in questione siano lesive della reputazione della società e che a nulla valga sostenere a contrario che le affermazioni sono state poste in modo interrogativo, non essendo ciò sufficiente a escludere il reato come peraltro più volte ribadito dalla Cassazione.

- Frasi concernenti il bilancio Fiat 2007

Non paiono condivisibili neppure le decisioni del Tribunale sulle affermazioni dell'imputato concernenti il bilancio consolidato di Fiat dell'esercizio 2007, ritenuto da Bava il prodotto di una "illusione ottica" dovuta all'"illusionismo dell'amministratore delegato".

Sul tema in esame, si devono considerare le dichiarazioni del testimone Carlo Moschietto, responsabile amministrativo di Fiat esaminato nell'udienza del 4/12/2012.

Il Tribunale ha ritenuto che dalla deposizione del Moschietto "si deve.. dedurre che a suo parere l'imputato ha dato una interpretazione distorta dei dati contabili per trarne conseguenze arbitrarie o addirittura illogiche" (pagina 13).

opinione
non
provata
sua
dall'atto

Si tratta di una valutazione riduttiva della portata generale delle dichiarazioni rese dal testimone che, peraltro, nel corso del suo esame ha più volte affermato proprio il contrario di quanto si legge in sentenza, avendo egli sostenuto non già una "cattiva interpretazione" di Bava dei dati bilancistici ma, invece, una vera e propria distorsione dei dati stessi al fine di poter poi argomentare le sue accuse contro il bilancio e contro gli amministratori.

Invero, il corretto esercizio del diritto di critica attribuito all'azionista impone che i dati contabili richiamati abbiano lo stesso significato e contenuto di quelli presenti nel bilancio e ciò in quanto sono somministrati al pubblico e al mercato quali notizia obiettiva. *così è?*

infatti
con

La critica al bilancio di qualsivoglia società, infatti, non si risolve in una mera esposizione di una personale interpretazione dei dati in esso contenuti, ma prende spunto da questi e non può prescindere dal richiamarli in modo corretto.

Da ciò discende che non è sufficiente che i dati citati dall'azionista siano stati effettivamente presenti nel bilancio, ma occorre di contro che, se criticati, gli stessi debbano essere correttamente riportati. *infatti non a verbale come risposte alle domande.*

Ciò non si è verificato nel caso di specie, come si evince dalle dichiarazioni del Moschietto la cui "correttezza formale (...) a livello tecnico" non è stata posta in dubbio dal Tribunale (sentenza pag. 13) ed è altresì dimostrata dal fatto che nessun rilievo è stato mosso al bilancio di esercizio 2007 da parte degli organi deputati al controllo. *(anche Poverlet, CINI, APS?)*

Il testimone ha, infatti, più volte sostenuto la falsità della affermazione fatta dall'imputato in assemblea circa l'utile di esercizio indicato nel bilancio Fiat. *(ma non ha risposto su dove dove avviene la liquidità)*

In particolare, nel corso del suo esame il Moschietto ha ribadito in modo chiaro che: "L'utile di esercizio si forma come differenza tra i ricavi ed i

infelto
è un
flusso
di cassa
che viene
riportato
nel
fini ed
impieghi
pag -

costi che vengono rilevati nell'ambito del conto economico, la base della ragioneria, le manifestazioni aziendali hanno una loro rilevazione, possono avere una rilevazione economica e patrimoniale e quelle che hanno rilevazione economica concorrono al risultato, altre operazioni, la distribuzione delle riserve è una di queste, hanno unicamente una manifestazione patrimoniale, quindi queste non hanno assolutamente nessuna evidenza e non concorrono alla formazione del risultato di esercizio" (Cfr. trascrizione udienza 4/12/2012, pag. 9).

La distribuzione delle riserve non è stata e non poteva essere rilevata tra i ricavi del conto economico e, quindi, tra quei dati che concorrono alla formazione del risultato di esercizio, come invece ha non correttamente sostenuto Bava. *Di converso ci sono operazioni economiche che non generano flussi di cassa, con cui si pagano div.*
Nella impugnata sentenza si legge che l'operazione di distribuzione delle riserve "ha un indubbio effetto "estetico" sul bilancio della capogruppo" anche a prescindere da un collegamento contabile con la distribuzione degli utili.

Premesso che non si comprende il riferimento a un "effetto estetico" perché un bilancio è corretto oppure non lo è, la tesi è ancora una volta smentita dalle dichiarazioni di Moschietto che ha più volte ribadito che la citata operazione non ha determinato alcuna variazione nell'ambito del bilancio della società e che l'operazione di distribuzione delle riserve non ha prodotto alcun effetto tanto sul bilancio della capogruppo quanto sul bilancio civilistico. *è un flusso che CO SP e CE non sempre identifica e viceversa.*

Non vi è stato, infatti, alcun aumento del patrimonio della controllante Fiat perché la Società ha ridotto di pari importo il valore dell'attivo (alla voce partecipazioni) e quello del passivo (alla voce debiti finanziari verso le controllate). *(Non ci sono ^{solo} queste voci nel flusso di Cassa (o risultato))*

chiave ? L'imputato nel corso dei suoi interventi non ha parlato di un "effetto estetico sul bilancio della capogruppo", ma ha sostenuto con convinzione che il recupero delle riserve dalle controllate ha determinato un risultato positivo del conto economico da cui è derivata la distribuzione degli utili. sta scritto

Bava ha, quindi, denunciato effetti concreti sul bilancio della capogruppo e li ha ricondotti a manipolazioni operate dall'amministratore delegato, per questo motivo definito "illusionista temerario e spavaldo". X

P.F.H.

Alla testimonianza di Moschietto si deve fare riferimento per dimostrare altresì la falsità dell'affermazione fatta in assemblea dall'imputato circa l'esistenza di un rapporto di 1,8 tra debito e patrimonio netto. *PHF*

Egli ha, infatti, spiegato nel corso del suo esame che un indicatore del livello dei debiti sociali è calcolato attraverso un'operazione aritmetica che consiste in un rapporto tra un numeratore rappresentato dal debito netto e un denominatore rappresentato dal patrimonio netto. *no (PHF)*

Nel bilancio Fiat era indicato il debito "con tutte le sue componenti" e il valore di debito netto globale ammontava a circa dieci miliardi di euro, con la conseguenza che "il rapporto doveva essere calcolato inserendo al numeratore il valore di dieci miliardi che era il debito vero, il debito netto, a fronte di un patrimonio netto di undici, quindi il rapporto in ogni caso da uno e otto scendeva al di sotto di uno" (Cfr. trascrizione udienza 4/12/2012, pagg. 10-11).

L'azionista Bava ha quindi riportato all'assemblea un dato non veritiero per poi sottoporlo a critica e dimostrare quello che lo stesso ha definito l'illusionismo dell'amministratore delegato. *velocità sbagliato PHF*

Questo modo di operare, seppur fondato su dati realmente presenti all'interno del bilancio, è senza dubbio in contrasto con il corretto esercizio del diritto di critica assegnato all'azionista perché fa leva su una rappresentazione volutamente distorta e fuorviante della realtà.

Invero, l'utilizzo da parte dell'imputato di un dato non vero relativo all'indebitamento pari a circa 18 miliardi di euro ha certamente avuto l'effetto di far percepire agli azionisti presenti, al mercato e a coloro che in seguito hanno effettuato l'accesso al sito internet di Bava, una situazione di criticità non vera. *e vale come quella di FIAT?*

Le considerazioni che precedono dimostrano come non possa essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui "I dati utilizzati dal Bava emergono dal bilancio e corrispondono ad una lettura certo ipotizzabile da parte dell'azionista".

Bava non si è limitato a una semplice lettura critica del bilancio Fiat ma ha, di contro, operato una scelta oculata di dati ivi presenti per poi mutarne il contenuto e far apparire una situazione diversa da quella reale.

In definitiva, l'esito assolutorio cui è pervenuto il Tribunale è il risultato di un'applicazione non corretta della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

La giurisprudenza di legittimità è infatti granitica nel circoscrivere l'ambito di operatività della scriminante a quelle espressioni che non si riducano ad una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, atta a supportare con argomenti inesistenti la tesi (pregiudiziale) dell'autore delle dichiarazioni¹.

9 | Come è chiaramente emerso nel corso dell'istruttoria, il Bava ha invece dato una lettura dei dati di bilancio volutamente non corretta e contraria alle più elementari regole di contabilità ed economia aziendale, al solo scopo di perseguire quello stesso intento denigratorio che ha animato tutti gli interventi dell'azionista in assemblea.

La sentenza deve, infine, censurarsi nella parte in cui affronta il tema delle osservazioni fatte da Bava sulle stock option concesse dalla società all'amministratore delegato e ad alcuni dirigenti.

Il Tribunale ritiene, in particolare, che l'imputato non ha trasmodato l'ambito del diritto di critica trattandosi di "argomento su cui vi è stata, soprattutto durante la crisi, una particolare attenzione dell'opinione pubblica".

Orbene, l'interesse pubblico all'informazione deve senza dubbio farsi rientrare tra quelle condizioni il cui rispetto determina il legittimo esercizio del diritto di critica.

Tuttavia, l'utilità sociale della informazione non è di per sé idonea a scriminare il reato di diffamazione perché "è inseparabilmente legata alla veridicità della informazione medesima" (Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 5403/89).

Spes
costo (PHB)

Nel caso di specie il testimone Moschietto non si è limitato a fornire la corretta contabilizzazione del costo figurativo delle stock option all'interno del bilancio, ma è andato oltre sostenendo che tale contabilizzazione dimostra che è falso quanto affermato da Bava, ovvero che nel 2007 la Società avrebbe speso 43 milioni di euro "per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2005 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa".

Ste sculto

In particolare, il Moschietto ha precisato riferendosi ai 43 milioni di euro che "non è una spesa vera e propria, è il principio contabile che ci impone di fare un determinato tipo di contabilizzazione, di un costo figurativo" e ha

¹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2005, n. 9373; Cass. pen., 12 gennaio 1996, *Giust. Pen.* 1996, 547.

poi aggiunto che "abbiamo di fatto rilevato un costo a conto economico di quarantatré milioni, però dando in contro partita un aumento delle riserve, quindi è una posta che non ha determinato l'uscita di un quattrino dalle casse di Fiat spa" (Cfr. trascrizione udienza 4/12/2012, pagg. 17-18).

Sino a questo mi curo N.

Le dichiarazioni del testimone dimostrano che Fiat non ha nel 2007 speso 43 milioni di euro per le stock option concesse all'amministratore delegato Marchionne, come invece sostenuto dall'imputato.

Bava ha, quindi, distorto la realtà per procedere a una critica pretestuosa e infondata del bilancio della società, tale da travalicare i limiti del corretto esercizio del diritto costituzionalmente riservato all'azionista.

- Frasi concernenti l'amministratore delegato Sergio Marchionne

Il Tribunale ritiene che gli apprezzamenti rivolti da Bava alla persona dell'amministratore delegato di Fiat, seppure "poco complimentosi" e "aspri", "non abbiano superato il limite della continenza" perché rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica attribuito all'azionista.

In particolare, secondo il Tribunale le parole dell'imputato non sono "inutilmente infamanti" ma, al contrario, sintetizzano la valutazione negativa dell'operato dell'amministratore delegato espressa da Bava nel corso dei suoi interventi.

Le considerazioni che precedono non possono condividersi perché sono fondate su una non corretta interpretazione del concetto di "continenza".

Il significato dell'espressione "inutilmente infamanti" è stato oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione che, nella pronuncia del 16 dicembre 1998 n. 935, ha precisato: "L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante (...) si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario".

In questi casi - ha precisato la Corte di Cassazione - "l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito". Ne consegue che "rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti".

Nel corso dei suoi interventi Bava ha dimostrato di conoscere concetti e termini riferibili alla redazione del bilancio di una società quotata anche se ne ha poi fatto un uso strumentale nella valutazione del bilancio Fiat.

Non v'è dubbio, quindi, che per criticare l'operato di Marchionne non fosse necessario, né tantomeno indispensabile, definirlo "prestigiatore dell'anno" e "illusionista", per di più "temerario" e "spavaldo".

Così come non era necessario paragonare il comportamento dell'amministratore delegato a un "bluff" e definire "compagni di abbuffata" i dirigenti Fiat per far comprendere all'assemblea degli azionisti la sua critica nei confronti di una pratica ritenuta dall'imputato presente anche all'interno della società.

Non è corretto, pertanto, sostenere che i termini "illusionista", "prestigiatore", "bluff" non costituiscono una offesa penalmente rilevante perché vogliono semplicemente "sintetizzare" la valutazione negativa fino a quel momento espressa da Bava circa l'operato di Marchionne e, inoltre, perché non sono "inutilmente infamanti".

Il Tribunale non ha, infine, speso parole sulle ulteriori frasi di cui in imputazione quali "compagni di abbuffata", "lei ha copiato il vestito, ma sotto non c'è nulla" "La differenza fra Marchionne e Valletta è che con Valletta la Fiat andava bene ma per prudenza non si diceva, con Marchionne non vanno bene ma si dice che vanno bene per bluff", ovvero "la Ferrari dell'incidente in Svizzera a chi era intestata? Non crede che stia tamponando con la Fiat visto che stanno diminuendo le distanze di sicurezza per quanto riguarda il suo illusionismo" etc..

L'unico cenno lo si trova a pagina 14 della sentenza, ove il Tribunale si limita ad affermare: "più discutibile è l'uso del termine "abbuffata", certo non elegante o lusinghiero, ma che si ritiene comunque rientrare nel limite della continenza, considerando appunto anche la criticità dell'argomento".

Si tratta invece di frasi che denotano una oggettiva lesione al bene della reputazione e come tali meritevoli di sanzione.

III. Sussistenza del reato di cui all'art. 595 commi I, II e III c.p., nonché erroneo riconoscimento della esimente di cui all'art. 599 comma II c.p. in relazione alle frasi concernenti la gestione dell'assemblea e il ruolo del servizio di sicurezza.

Nel corso dell'assemblea Bava ha affermato di aver avuto uno strano senso di mancanza di salivazione diretto al labbro vicino al microfono mentre parlava dalla postazione del suo primo intervento.

Il Tribunale ha riconosciuto la portata allusiva di tali parole ma ne ha escluso la rilevanza penale sostenendo che si tratta di accusa "troppo indiretta" da non individuare il destinatario dell'offesa.

In tema di identificazione del soggetto passivo la Corte di Cassazione ha precisato che "nel momento in cui la frase diffamatoria coinvolge un novero di più persone, individuate per la loro partecipazione ad un evento o per la qualifica ad esso connesso ("organizzatori"), ogni singolo partecipe alla categoria evocata può ragionevolmente ritenersi destinatario delle frasi ritenute lesive della propria reputazione" (Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 18249/2008).

Nel caso di specie non v'è chi non veda come le affermazioni del Bava fossero riferite proprio e direttamente agli organizzatori dell'assemblea e a coloro che dovevano controllarne il regolare svolgimento.

Quanto detto trova riscontro nelle parole dell'imputato che prima chiede "avete il tubicino che arriva anche di qua?" e poi si rivolge al notaio chiedendo che la sua dichiarazione sia messa a verbale, precisando "poi vedremo". (Cfr. intervento n. 2 assemblea).

Nella sentenza impugnata si afferma che le parole di Bava costituiscono un'accusa "troppo fantasiosa per potersi considerare penalmente rilevante".

Sul punto è sufficiente rilevare come la riconducibilità delle espressioni usate dall'imputato alla sua esclusiva fantasia non sia tale da elidere la portata diffamatoria dell'allusione sottesa alle sue parole perché non vi è dubbio che Bava si stesse riferendo proprio ai gestori dell'assemblea quando ha denunciato un tentativo di "intimidazione" ai suoi danni attraverso mezzi non meglio precisati.

Per quanto concerne le osservazioni fatte da Bava sulle modalità di conduzione dell'assemblea, secondo il Tribunale non superano il limite della continenza perché costituiscono una reazione al tentativo da parte della presidenza dell'assemblea "di circoscrivere la portata degli interventi degli azionisti nel tempo e nei contenuti".

Le parole del Bava sarebbero inoltre "coperte quanto meno dall'esimente di cui all'art. 599 comma II c.p." perché l'imputato avrebbe reagito alla presunta aggressione subita dall'azionista Radaelli ad opera della sicurezza Fiat, considerata dal Tribunale fatto ingiusto "in quanto se non altro lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza".

Sul punto è sufficiente rilevare come proprio i normali principi di convivenza civile facciano sorgere la necessità di regolamentare nel corso di un'assemblea degli azionisti le modalità, i tempi e gli argomenti trattati da coloro che intervengono.

Non si può pensare, infatti, di consentire a ogni singolo azionista di prendere la parola per un tempo indefinito e discutere temi che esulano dalla ragione dell'incontro o anche di esigere l'allegazione al verbale di assemblea di qualsiasi documento, anche se non pertinente.

In questa prospettiva deve, quindi, ritenersi legittimo il tentativo di contenere la durata degli interventi al fine di garantire uno spazio di ascolto a tutti coloro che hanno chiesto la parola.

La non condivisione da parte dell'azionista di queste elementari regole di convivenza civile non può giustificare una reazione che trascenda in apprezzamenti offensivi per l'altrui reputazione e del tutto slegati dalla realtà dei fatti.

Sostenere, come ha fatto Marco Bava, che l'assemblea del 31 marzo 2008 è stata caratterizzata da una forma di "terrorismo psicologico" equivale inoltre ad attribuire alla società un comportamento che presenta un disvalore certamente più marcato rispetto alle semplici critiche rivolte alle modalità di gestione.

Non si comprende, infatti, come un comportamento finalizzato a garantire il rispetto delle regole e, soprattutto, la possibilità anche per gli altri azionisti di esprimere le proprie opinioni possa aver esercitato quella forma di pressione psicologica che è connaturata alle attività di tipo terroristico.

Si tratta, quindi, di un pretesto usato da Bava per esprimere apprezzamenti lesivi dell'onore e della reputazione della società e di chi la rappresenta.

Peraltro, nel corso di un successivo intervento l'imputato ha definito il personale della sicurezza Fiat "Polizia privata nel peggior senso possibile" e i suoi componenti "aguzzini", ma nella sentenza non è stata in alcun modo valutata la portata diffamatoria di queste espressioni.

Il Tribunale ha soltanto rilevato come il comportamento tenuto dalla sicurezza nei confronti dell'azionista Radaelli ha giustificato la reazione diffamatoria del Bava che ha, quindi, agito sull'onda dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.

Si deve premettere che non sono note le modalità del fatto inerente la persona del Radaelli, peraltro inizialmente inserito dalla difesa dell'imputato nella lista ex art. 468 c.p.p. e alla cui audizione in giudizio vi è stata poi rinuncia.

L'unico riscontro su cui si basa la ricostruzione operata dal giudicante è costituito, oltre che dalle dichiarazioni di Radaelli confluite nel verbale di assemblea, dall'osservazione dell'azionista Cusani "non si tratta una persona così però", la quale si presta a diversa interpretazione.

Cusani, infatti, ha preso la parola subito dopo Radaelli ed è possibile, quindi, che stesse commentando il fatto che fosse stata tolta la parola ad un azionista che non aveva ancora terminato il suo discorso solo perché il tempo a sua disposizione era scaduto.

A riprova di quanto detto, Cusani si è infatti offerto di cedere al Radaelli cinque minuti dei dieci a sua disposizione "ritenendo che l'azionista abbia letto lentamente per problemi di vista" (Cfr. verbale assemblea 31/3/2008, pag. 23).

Non può quindi considerarsi "ingiusto" un fatto che non è stato ricostruito nelle sue caratteristiche essenziali in termini di certezza processuale.

In ogni caso resta comunque il rilievo che Bava ha pronunciato le frasi diffamatorie oggetto del capo di imputazione a distanza di ore dalla presunta aggressione e, quindi, in un momento in cui il presunto stato d'ira determinato dal comportamento ingiusto doveva considerarsi ormai esaurito.

Nella sentenza si legge che il dato temporale deve essere interpretato con elasticità e che, in ogni caso, le osservazioni sono state formulate "nello stesso contesto dell'assemblea in cui il fatto ingiusto si è verificato".

L'assunto non è condivisibile perché occorre che "l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal

fatto ingiusto altrui" (Cfr, Cass. pen., Sez. V, n. 41393/2008)², potendo il lungo decorso del tempo costituire fattore sintomatico della carenza di una reazione "ab irato".

Nel caso di specie, dopo la presunta aggressione all'azionista Radaelli, Marco Bava ha preso la parola per ben due volte senza farvi alcun riferimento e soltanto nel corso del suo quarto intervento, quando ormai erano trascorse ore dalla vicenda, ha pronunciato le frasi riguardanti la conduzione dell'assemblea oggetto del capo di imputazione.

Non si può pensare che l'azionista Marco Bava, se realmente offeso e adirato per il trattamento riservato al Radaelli, abbia atteso il suo quarto intervento per esprimere all'assemblea la sua rabbia e riprovazione.

Per tutte le ragioni sopraesposte si chiede, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Quarta Penale –, la condanna di Marco Geremia Bava per il reato di cui all'art. 595 commi I, II e III c.p.

P.Q.M.

CHIEDE all'Ill.ma CORTE DI APPELLO di voler riformare l'appellata sentenza come da sopresposta motivazione e CHIEDE che BAVA Marco Carlo Geremia venga condannato per il reato a lui contestato alla pena che verrà indicata in discussione.

Torino, il 21 marzo 2013

Scopie conforme*

22/3/13
Oh

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Dionigi TIBONE

11 Cancelleria - B3
(Canc. Maria M. 10.20)

² Si tratta di orientamento consolidato. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, n. 8097/2007; Cass. pen., Sez. V, n. 13753/2006.